

LAVORI ESEGUIBILI PREVIA PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE
(art. 100 del Regolamento Forestale n. 48/R)

1) Realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori ad 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, con le seguenti condizioni (art. 100 comma 2):

- lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;
- siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno.

2) Costruzione di muri di confine, cancelli e recinzioni con cordolo continuo, con le seguenti condizioni (art. 100 comma 3):

- gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;
- le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
- le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.

3) Costruzione di muri di contenimento del terreno di altezza massima di 1,5 metri a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metri cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare (art. 100 comma 4);

4) Manutenzione straordinaria alla viabilità esistente, in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato, con le seguenti condizioni (art. 100 comma 5):

- le acque raccolte da canalette, tombini o altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
- le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
- i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;
- per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione.

5) Realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico, previa redazione di approfondita indagine geologica attestante la compatibilità dell'emungimento con le caratteristiche geomorfologiche del terreno e con la circolazione idrica profonda dell'area, escludendo in particolare i fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti (art. 100 comma 6);

6) Ampliamento volumetrico di edifici esistenti con le seguenti condizioni (art. 100 comma 7):

- non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso;
- dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante.

7) Installazione nei territori boscati di serbatoi per G.P.L., acqua o altri combustibili liquidi, della capacità compresa fra 3 e 10 metri cubi, con le medesime prescrizioni esecutive previste in caso di installazione di medesimi manufatti in terreni non boscati (art. 100 comma 8);

8) Interventi conformi agli strumenti urbanistici ove sia approvata la carta di fattibilità ai fini della prevenzione del rischio sismico, con le seguenti condizioni (art. 100 comma 9):

- non siano da eseguire in terreni boscati;
- non riguardino aree classificate a fattibilità 4 oppure non classificate;
- la dichiarazione di inizio lavori sia corredata da:
 - a) dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:
 - a1) che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a

seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;
a2) che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde;
a3) relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche.

b) progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno.

c) relazione ed apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi; apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.

I lavori e le attività soggette a dichiarazione sono eseguite entro il termine massimo di tre anni dalla data di presentazione della stessa; per le opere o i lavori soggetti a dichiarazione, la cui validità sia scaduta e le cui opere non sono state ultimate entro i termini, deve essere presentata una nuova dichiarazione.